

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07387

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indom»

Estratto determina AAM/PPA n. 914/2019 del 6 novembre 2019

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

B.II.e.1.b)2 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito da flacone in vetro a flacone in polietilene;

B.II.a.3.b)6 - Sostituzione del sistema conservante da Propile paraidrossibenzoato e Metile paraidrossibenzoato a Benzalconio cloruro;

B.II.a.3.b.6 - Sostituzione dell'HPMC con l'HEC;

B.II.a.3.z - Aggiunta del tyloxapol;

B.II.b.3.a - Adeguamento della preparazione della sospensione in accordo alle modifiche della composizione in eccipienti;

B.II.d.1.z - Modifica nella descrizione dell'aspetto della sospensione (specifiche del prodotto finito);

B.II.d.1.c - Aggiunta di identificazione e titolo del Benzalconio cloruro (specifiche del prodotto finito);

B.II.d.1.d - Eliminazione di identificazione e titolo del Propile paraidrossibenzoato e Metile paraidrossibenzoato (specifiche del prodotto finito);

B.II.b.5.z - Modifica nella descrizione dell'aspetto della sospensione (specifiche sospensione bulk);

B.II.b.5.b - Aggiunta di identificazione e titolo del Benzalconio cloruro (specifiche sospensione bulk);

B.II.b.5.c - Eliminazione di identificazione e titolo del Propile paraidrossibenzoato e Metile paraidrossibenzoato (specifiche sospensione bulk);

B.II.d.2.a - Adeguamenti minimi del metodo di identificazione e titolo del principio attivo e delle impurezze per eliminare la determina del sistema conservante Propile paraidrossibenzoato e Metile paraidrossibenzoato;

B.II.b.5.b - Aggiunta del *torque test*;

B.II.f.1.a.1 - Riduzione della *shelf life* da trentasei mesi a ventiquattro mesi.

Aggiornamento Sezione Modulo 3 al *dossier* del medicinale. Allineamento alla nuova linea guida «Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use».

Si apportano modifiche, di conseguenza, al paragrafo 6.3 del RCP relativamente alla specialità medicinale «Indom» (AIC n. 028464) nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 028464028 - «5 mg/ml collirio, sospensione» flacone da 7 ml in vetro scuro con contagocce.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Codice pratica: VN2/2018/126.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza del-

le disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07390

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021.

In data 19 novembre 2019 alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona del Presidente - cons. Antonio Naddeo firmato.

le confederazioni sindacali:

CGIL non firma

CISL non firma

UIL firmato

CISAL firmato

CONFESAL firmato

USB firmato

COSMED firmato

CIDA firmato


CONFEDIR firmato

CODIRP firmato

CGS firmato

CSE firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021.



ALLEGATO

CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI CONTRATTAZIONE DEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 1.

1. Le lettere *c)* ed *f)* dell'art. 2, comma 1 del CCNQ 4 dicembre 2017 sono abrogate.

2. Il comma 1 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati - arrotondato all'unità superiore - e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.»

3. Il comma 7 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente

«7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), fatta salvo quanto previsto ai successivi commi 7-bis e 7-ter. Resta ferma la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese.

4. All'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco *part-time*, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, è consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente.

7-ter. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco *part-time* è consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall'amministrazione».

5. Il comma 8 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facoltà è possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con un'aspettativa sindacale non retribuita al 50%.»

6. Il comma 3 dell'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«3. All'interno di ciascun comparto, ogni contingente è attribuito:

a. per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;

b. per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo n. 165/2001 uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile, anche con forme di rappresentanza in comune, dalle associazioni sindacali che tutelano le minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.»

7. All'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3.bis:

«3.bis Per le aree della dirigenza il contingente è attribuito:

a. 1 distacco per ciascuna delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine il contingente assegnato a ciascuna area viene proporzionalmente ridotto;

b. il contingente di ciascuna area risultante dopo l'applicazione del precedente alinea è ripartito:

i. per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;

ii. per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni.»

8. Il comma 4 dell'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 3 - viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell'ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.»

9. L'art. 12, comma 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 è aggiunto il seguente alinea:

«- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.»

10. L'art. 12, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:


«6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero di distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di cui all'art. 16, comma 6.»

11. L'art. 14, comma 2, del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell'ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.»

12. All'art. 16, comma 5 del CCNQ 4 dicembre 2017 le parole «aspettative sindacali non retribuite» sono sostituite dalle parole «aspettative e i permessi sindacali non retribuiti».

13. All'art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 sono soppresse le parole «ivi incluse quelle che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali».



Art. 2.

1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

«TITOLO III

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 27.

Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unità.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.

4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

5. I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b, sono assegnati come segue:

- a) comparto funzioni centrali: ASGB;
- b) comparto istruzione e ricerca: Sindikat Slovenske Sole;
- c) comparto sanità: SAVT;
- d) comparto funzioni locali: ALPIS F.V.G.

Art. 28.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione

1. Nei comparti sanità e funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Nei comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
- b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 2, lettera a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.

4. I permessi di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2 lettera b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nel comparto sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5-bis. Nel comparto funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:

- 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;
- 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

6. Nei comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 29


Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarî nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nei comparti è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarî nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.

3. I contingenti di cui alla tavola 9 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.

4. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutarî attribuiti al comparto istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.



Art. 30.

Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - Personale comparto

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2019, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);

b) le variazioni dei distacchi previsti dalla Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2019, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lettera b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l'ARAN comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

Art. 31.

Norme finali - Comparti di contrattazione

1. Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.

2. Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.


4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - procedure).

8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruiti e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.



TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

TAVOLA 1 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

CGIL
CGS
CISAL
CISL
CONFSAL
CSE
UIL
USB

TAVOLA 2 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI

numero distacchi

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	290
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271
COMPARTO SANITA'	194
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	381
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	1.137

TAVOLA 3 - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FP	62	CISL	7
FP CGIL	54	CGIL	6
UIL PA	51	UIL	5
CONFSAL UNSA	32	CONFSAL	4
FLP	22	CGS	2
USB PI	22	USB	2
CONFINTESA FP	18	CONFINTESA	2
		ASGB	1
totale	261		29




TAVOLA 4 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FP CGIL	99	CGIL	11
CISL FP	78	CISL	8
UIL FPL	48	UIL	5
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	19	CISAL	2
		ALPIS F.V.G.	1
totale	244		27

TAVOLA 5 - COMPARTO SANITA' - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FP CGIL	45	CGIL	5
CISL FP	43	CISL	4
UIL FPL	37	UIL	4
FIALS	19	CONFSAL	2
NURSIND	17	CGS	2
NURSING UP	14	CSE	1
		SAVT	1
totale	175		19

TAVOLA 6 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA¹ - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FSUR	91	CISL	10
FLC CGIL	89	CGIL	10
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	58	UIL	6
SNALS CONFSAL	50	CONFSAL	5
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	34	CGS	4
ANIEF	21	CISAL	2
		SINDIKAT SLOVENSKE SOLE	1
totale	343		38

¹ Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 82; FLC CGIL 80; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 52; SNALS CONFSAL 45; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 31; ANIEF 19. Confederazioni: CISL 9, CGIL 8; UIL 6; CONFSAL 5; CGS 3; CISAL 2; SINDIKAT SLOVENSKE SOLE 1




TAVOLA 7 - COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
SNAPRECOM	1	CISAL	0
USB PI	0	USB	0
CISL FP	0	CISL	0
FLP	0	CSE	0
SIPRE	0	USAE	0
FP CGIL	0	CGIL	0
totale	1		0

**TAVOLA 8
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE**

<i>confederazioni</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL	1.684
CGS	1.684
CISAL	1.684
CISL	1.684
CONFSAL	1.684
CSE	1.684
UIL	1.684
USB	1.684
totale	13.472

**TAVOLA 9
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI
DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	22.210
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	49.713
COMPARTO SANITA'	45.641
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	60.534
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	216
totale	178.314




TAVOLA 10
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FP	5.296
FP CGIL	4.595
UIL PA	4.291
CONFSAL UNSA	2.759
FLP	1.882
USB PI	1.842
CONFINTESA FP	1.545
totale	22.210

TAVOLA 11
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
FP CGIL	20.092
CISL FP	15.971
UIL FPL	9.874
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	3.776
totale	49.713

TAVOLA 12
COMPARTO SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
FP CGIL	11.711
CISL FP	11.240
UIL FPL	9.527
FIALS	5.073
NURSIND	4.533
NURSING UP	3.557
totale	45.641





TAVOLA 13²
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FSUR	16.126
FLC CGIL	15.661
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	10.174
SNALS CONFISAL	8.817
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	6.024
ANIEF	3.732
totale	60.534

² Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 14.929; FLC CGIL 14.498; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 9.418; SNALS CONFISAL 8.163; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 5.576; ANIEF 3.455.

TAVOLA 14
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
SNAPRECOM	74
USB PI	36
CISL FP	35
FLP	35
SIPRE	21
FP CGIL	15
totale	216



Art. 3.

1. Il Titolo IV del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IV

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 32.

Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unità.

2. Il contingente complessivo di 86 distacchi viene così distribuito:

a) una quota da attribuire, ai sensi dell'art. 9, comma 3. *bis*, lettera a), alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16;

b) una quota ripartita tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 lettera b) è ripartito nell'ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3-*bis*, lettera b) e 4 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.

4. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'Area istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 33.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali

1. Nelle aree sanità e funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. I permessi di cui al comma 1, lettera a) ed al comma 2, lettera a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37 comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nelle aree sanità e funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

6. Nelle Aree funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'Area istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 34.

Ripartizione dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nelle aree è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 19.856 ore.

3. Il contingente dei permessi di cui al comma 2 è suddiviso tra le aree come da tavola n. 24.


4. I contingenti di cui alla tavola 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.

5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all'Area istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 35.

Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - Aree dirigenziali

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. A tal fine:



a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2019, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

b) le variazioni dei distacchi previsti dall'Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2019, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Art. 36.

Norme transitorie - Aree dirigenziali

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

Art. 37.

Norme finali - aree dirigenziali

1. Il presente Titolo IV è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.

2. Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - aree dirigenziali) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.


5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 15 a 29 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruitive e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

9. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all'unità superiore.



TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA

TAVOLA 15 AREE DIRIGENZIALI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

CGIL
CIDA
CISL
CODIRP
CONFEDIR
COSMED
UIL

TAVOLA 16 AREE DIRIGENZIALI DISTACCHI PER LE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CGIL	1
CIDA	1
CISL	1
CODIRP	1
CONFEDIR	1
COSMED	1
UIL	1
totale	7

TAVOLA 17 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE

	<i>numero distacchi</i>
AREA FUNZIONI CENTRALI	17
AREA FUNZIONI LOCALI	14
AREA SANITA'	40
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	7
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	79




TAVOLA 18 - AREA FUNZIONI CENTRALI - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FP	3	CISL	1
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	3	COSMED	1
FLEPAR	2	CODIRP	0
CIDA FC	2	CIDA	0
UIL PA	1	UIL	0
DIRSTAT - FIALP	1	CONFEDIR	0
UNADIS	1	CODIRP	0
FEMEPA	1	CODIRP	0
FPCGIL	1	CGIL	0
totale	15		2

TAVOLA 19 - AREA FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FEDIRETS	5	COSMED	1
CISL FP	3	CISL	0
FP CGIL	3	CGIL	0
UIL FPL	1	UIL	0
UNSCP	1		0
totale	13		1

TAVOLA 20 - AREA SANITA' - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
ANAAO ASSOMED	10	COSMED	1
CIMO	5	CIDA	1
AAROI EMAC	4	COSMED	1
FASSID	4	CODIRP	1
FP CGIL	3	CGIL	0
FVM	3	COSMED	0
UIL FPL	3	UIL	0
FEDERAZIONE CISL MEDICI	2	CISL	0
FESMED	2		0
totale	36		4




TAVOLA 21 - AREA ISTRUZIONE E RICERCA³ - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>Confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
ANP	3	CIDA	1
FLC CGIL	1	CGIL	0
CISL FSUR	1	CISL	0
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	0	UIL	0
DIRIGENTISCUOLA	0	CODIRP	0
SNALS CONFISAL	1	CONFISAL	0
totale	6		1

³ Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: ANP 1; FLC CGIL 1, CISL FSUR 1; Confederazioni: CIDA 1.

TAVOLA 22 - AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>Confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
SNAPRECOM	1	CISAL	0
UNADIS	0	CODIRP	0
DIPRECOM	0		
SNAPROCIV	0	CONFEDIR	0
UIL PA	0	UIL	0
FP CGIL	0	CGIL	0
DIRSTAT	0	CONFEDIR	0
totale	1		0

**TAVOLA 23
AREE DIRIGENZIALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE**

<i>confederazioni</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL	***
CIDA	1.684
CISL	***
CODIRP	1.684
CONFEDIR	1.684
COSMED	1.684
UIL	***
totale	6.736




TAVOLA 24
TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

	<i>ore permessi</i>
AREA FUNZIONI CENTRALI	6.381
AREA FUNZIONI LOCALI	3.340
AREA SANITA'	9.758
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	175
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	202
totale	19.856

TAVOLA 25
AREA FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FP	1.216
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	1.499
FLEPAR	825
CIDA FC	807
UIL PA	530
DIRSTAT - FIALP	407
UNADIS	235
FEMEPA	537
FP CGIL	325
totale	6.381

TAVOLA 26
AREA FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
FEDIRETS	1.295
CISL FP	723
FP CGIL	640
UIL FPL	357
UNSCP	325
totale	3.340




TAVOLA 27
AREA SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI


<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
ANAAO ASSOMED	2.608
CIMO	1.287
AAROI EMAC	1.110
FASSID	1.032
FP CGIL	924
FVM	899
UIL FPL	656
FEDERAZIONE CISL MEDICI	630
FESMED	612
totale	9.758

TAVOLA 28
AREA ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
ANP	81
FLC CGIL	33
CISL FSUR	32
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	9
DIRIGENTISCUOLA	10
SNALS CONFESAL	10
totale	175

TAVOLA 29
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
SNAPRECOM	65
UNADIS	57
DIPRECOM	23
SNAPROCIV	17
UIL PA	15
FP CGIL	13
DIRSTAT	12
totale	202



Art. 4.

1. L'art. 39 del CCNQ del 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 39

Disposizioni finali

1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.

2. Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l'esercizio delle libertà sindacali.

3. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, CCNQ 7 agosto 1998.».

Art. 5.

1. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4 dicembre 2017.

19A07404

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione delle varianti al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico e geomorfologico.

Si rende noto che il Segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale ha adottato ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, i decreti di «Adozione di variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico e geomorfologico - di seguito riportati:

n. 675 del 21 ottobre 2019 adozione «Variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico e geomorfologico» per le aree del territorio comunale di Laterza (TA);

n. 676 del 21 ottobre 2019 adozione «Variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - assetto geomorfologico» per le aree del territorio comunale di Cutrofiano (LE).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sui siti *web* istituzionali www.distrettoappenninomeridionale.it - www.adb.puglia.it e depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la giunta regionale della Puglia, presso le provincie ed i comuni.

19A07399

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Oderzo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione della prima variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza, con decreto del Segretario generale n. 158 del 7 novembre 2019, è stata aggiornata la pericolosità idraulica in Comune di Oderzo (TV).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

19A07400

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 30 ottobre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Chokri Sebri, Console della Repubblica tunisina in Roma.

19A07368

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009256/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Lucio Gallinoro, titolare in nome e per conto della società Albatross S.r.l. della licenza *ex art.* 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per lo stabilimento sito in Roccarainola (NA), località Fellino, gli esplosivi denominati «346100 Ikaros linethrower, complete» e «346200 Ikaros linethrower, rocket» sono riconosciuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato A al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati all'equipaggiamento marittimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07369

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007884/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società Leonardo S.p.a. delle licenze *ex art.* 28 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza presso il balipodio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «munizione Vulcano 127 BER HE» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato A al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

